



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 28/10/2025

Numero Registro Dipartimento 2027

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15540 DEL 28/10/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA CIANCI DEL DOTT. ROCCO CIANCI E C. S.N.C." DALLA FORMA IN NOME COLLETTIVO NELLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE CON RAGIONE SOCIALE "FARMACIA CIANCI DEL DOTT. ROCCO CIANCI E C. S.A.S." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI ROSARNO (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore *“Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- il giorno 26 novembre 2015, in Reggio Calabria, con atto pubblico di donazione a rogito notaio dott. Alessandro Baccellieri, coadiutore del notaio dott. Costantino Nieddu del Rio, Repertorio n. 12.113, Raccolta n. 5207, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Calabria in data 2 dicembre 2015 al n. 4284 Serie 1T, il dott. Cianci Gaetano, farmacista già titolare dell'omonima farmacia sita nel Comune di Rosarno (RC) alla via Nazionale Sud n. 460 - Frazione Bosco in virtù del decreto dirigenziale n. 458 del 3 dicembre 1999, ha trasferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 768 - *bis* e ss. cod. civ., la titolarità ed il diritto di esercizio della summenzionata sede farmaceutica nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa al proprio figlio dott. Cianci Rocco, farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale, che ha accettato;
- con decreto dirigenziale n. 626 del 4 febbraio 2016 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Rosarno (RC) nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Nazionale Sud n. 460 – Frazione Bosco, dal dott. Cianci Gaetano, già titolare di detta sede farmaceutica, al dott. Cianci Rocco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Reggio Calabria;
- il giorno 6 marzo 2020, in Reggio Calabria, con atto pubblico costitutivo di società in nome collettivo a rogito notaio dott. Stefano Poeta, Repertorio n. 5810, Raccolta n. 4528, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Calabria in pari data al n. 1130 Serie 1T, il dott. Rocco Cianci e la dott.ssa Alba Frasca hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*";
- il capitale sociale della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*" determinato in euro 30.000,00, risultava suddiviso tra i soci costituenti come segue:
 - Cianci Rocco, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 50% dell'intero capitale sociale;
 - Frasca Alba, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 50% dell'intero capitale sociale;
- il socio dott. Cianci Rocco, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*" la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Rosarno (RC) - nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente alla via Nazionale Sud n. 460 – Frazione Bosco, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 626 del 4 febbraio 2016, subordinando ex art. 1353 e ss. cod. civ. l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- con decreto dirigenziale n. 5460 del 18 maggio 2020 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Rosarno (RC) nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla via Nazionale Sud n. 460 - Frazione Bosco, dal dott. Rocco Cianci in capo alla società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*", avente già quali unici soci il dott. Rocco Cianci e la dott.ssa Alba Frasca, sotto la direzione tecnica del dott. Rocco Cianci, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- con nota del 24 settembre 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, acquisita agli atti con prot. n. 710410 del 26/09/2025, il dott. Cianci Rocco, farmacista, in qualità di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società avente ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", con sede legale nel Comune di Rosarno (RC), Via Nazionale Sud n. 460 – Frazione Bosco, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., l'intervenuta trasformazione della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*" dalla forma in nome collettivo nella forma in accomandita semplice, come in appresso meglio dettagliato;

- il giorno 1 luglio 2025, in Reggio Calabria, con atto pubblico di trasformazione a rogito notaio dott. Stefano Poeta, Repertorio n. 13.892, Raccolta n. 11.014, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Calabria in data 28 luglio 2025 al n. 2847 Serie 1T, i soci della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*" hanno convenuto di trasformare la summenzionata Società dalla forma in nome collettivo nella forma di società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*";
- a seguito della trasformazione il dott. Cianci Rocco ha assunto la qualifica di socio accomandatario, con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, mentre la dott.ssa Frasca Alba ha assunto la qualifica di socio accomandante, con responsabilità per le operazioni sociali limitata alle quote di capitale sociale sottoscritte;
- il capitale della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", derivante dalla trasformazione, determinato in euro 30.000,00, risulta attribuito ai soci nelle seguenti proporzioni:
 - al socio accomandatario Cianci Rocco per una quota del valore nomina di euro 15.000,00, pari al 50% dell'intero capitale sociale;
 - al socio accomandante Frasca Alba per una quota del valore nomina di euro 15.000,00, pari al 50% dell'intero capitale sociale;

DATO ATTO CHE:

- stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*" ha mantenuto in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*"; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;
- la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*" ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione della farmacia rurale sussidiata con sede nel Comune di Rosarno (RC), in Via Nazionale Sud n. 460 – Frazione Bosco, nonché eventualmente di altre farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata al dott. Cianci Rocco, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 24 settembre 2025, conservata in atti;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0107239_20250925 del 25/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della trasformazione della società avente già ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Rosarno (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Nazionale Sud n. 460 – Frazione Bosco (P. IVA 03121770808) in virtù del decreto dirigenziale n. 5460 del 18 maggio 2020, dalla forma in nome collettivo nella forma in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*" avente all'attualità quali unici soci il dott. Cianci Rocco e la dott.ssa Frasca Alba, sotto la direzione tecnica del dott. Cianci Rocco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0107239_20250925 del 25/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Cianci del Dott. Rocco Cianci e C. S.a.s.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Rosarno (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)